

Contratto per lo svolgimento di analisi finalizzate alla verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 02/02/2001, n. 31 e dei reflui

tra

CAP Holding S.p.A. (di seguito, “**Cap Holding**”), con sede in Milano, via Rimini n. 38, partita I.V.A. n. 13187590156, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Alessandro Russo, in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding del 05 giugno 2020

e

ALFA S.r.l. (di seguito, “**Alfa**”) con sede in Gallarate, via Bottini n. 5, partita I.V.A. n. 03481930125, in persona del legale rappresentante nonché presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Alfa S.r.l. 11/2021 del 22 luglio 2021

(di seguito, Cap Holding e Alfa saranno anche dette, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che

- a) CAP Holding è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano per anni venti (20) decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2016) in base alle disposizioni contenute

nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;

- b) Alfa è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per anni venti (20) decorrenti dal 1 luglio 2015, e dunque fino al 30 giugno 2035, in forza della Convenzione stipulata in data 03/12/2015, aggiornata (e sottoscritta in data 29/06/2017) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;
- c) le Parti sono entrambe società in house a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione del servizio idrico integrato e sono caratterizzate da rilevanti interrelazioni per quanto attiene alle reti sia fognarie e depurative che acquedottistiche. Le Parti, più precisamente, si occupano prevalentemente della gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti pubblici soci (rispettivamente, come detto, per l'ambito territoriale delle due province confinanti di Milano e Varese);
- d) in data 16/06/2020 le Parti hanno stipulato un contratto di rete tra imprese (Rep. n. 18396 Racc. n. 10835 Reg. n. 13953 Serie 1T) ex artt. 3, comma 4-ter e ss. del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito, "Contratto di Rete"), con cui le stesse hanno inteso perseguire un'integrazione sinergica dei propri apparati organizzativi al fine di efficientare, anche mediante economie di scala o la condivisione di determinate strutture o risorse, la gestione del servizio idrico nei rispettivi ambiti per migliorare il servizio reso agli utenti serviti da entrambe le Parti;

- e) l'art. 3 del suddetto contratto di rete, rubricato "Programma di rete", prevede che *"Le Parti procederanno entro il mese di dicembre 2020 alla verifica in ordine a possibili sinergie delle attività afferenti a "Controllo Scarichi Industriali" e "Centro di Ricerca – Laboratori", riconoscendo sin da subito necessario che le suddette attività siano svolte nel modo più possibile coordinato; il medesimo articolo prevede, inoltre, espressamente un coordinamento delle azioni e delle iniziative nei seguenti ambiti non integrati funzionalmente: Gestione del centro ricerca e del laboratorio.;*
- f) gli obiettivi condivisi del predetto Contratto di Rete sono, quindi, di suddividere e perimetrare l'apporto di ciascuna Parte onde uniformare attività e metodologie e renderle più efficaci ed economiche, oltre che maggiormente rispondenti alle necessità degli utenti finali del servizio ed adeguate alle caratteristiche tipologiche e ambientali delle risorse idriche gestite;
- g) a tal fine, le Parti hanno inteso collaborare (anche) nella costituzione/gestione di laboratori interaziendali ove svolgere le analisi delle acque al fine di conseguire rilevanti e reciproci vantaggi sul piano gestionale ed importanti economie di scala;
- h) le Parti si sono accordate per lo svolgimento in collaborazione - presso i laboratori interaziendali di Caronno Pertusella e di Legnano - delle attività di interesse comune, ossia dei servizi di Analisi delle acque destinate al consumo umano nonché delle acque reflue afferenti il Servizio idrico integrato gestito da ciascuna Parte nel rispettivo territorio di competenza e, comunque, di ogni altra attività di analisi necessaria e/o opportuna nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato;
- i) le Parti si sono quindi impegnate in via collaborativa ad assicurare il reciproco e necessario sostegno e contributo di natura tecnica, ponendo in essere ogni iniziativa

ed adempimento di propria esclusiva competenza funzionale alla più rapida realizzazione di quanto sopra, riconoscendo che tale reciproca cooperazione è funzionale anche alla migliore e più efficiente gestione dei laboratori ubicati nel territorio della Provincia di Milano e di Varese, oltre alle economie di scala derivanti dalla specializzazione dei singoli laboratori con ottimizzazione dei risultati delle analisi;

- j) secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 31/2001 nell'ambito dei previsti controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ciascun gestore del SII si avvale di laboratori interni di analisi accreditati ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di Servizi idrici. Secondo quanto previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore del servizio idrico si dota inoltre di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori (di seguito per brevità denominati anche "Servizi di Analisi") ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici muniti di propri laboratori accreditati;
- k) le Parti sono certificate secondo la norma UNI EN ISO 9001 e tutti i Laboratori delle Parti sono accreditati da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, o in cammino verso la certificazione o l'Accreditamento;
- l) le Parti, pertanto, con il presente contratto, intendono migliorare la gestione delle attività di laboratorio e dei Servizi di analisi dei rispettivi laboratori interni ed al contempo razionalizzare le rispettive prestazioni tramite i Laboratori Interaziendali

m) l'erogazione in Rete dei Servizi/Prestazioni mediante l'utilizzo di Laboratori Interaziendali consentirà altresì di raggiungere l'obiettivo di accrescere la capacità gestionale, la capacità innovativa e l'ottimizzazione nella gestione di una fase importante del servizio idrico integrato da parte dei Laboratori interaziendali e più precisamente di:

- 1) promuovere, laddove possibile e conveniente, la concentrazione dello sviluppo di talune analisi in uno od alcuni dei Laboratori interaziendali, su comune accordo delle Parti e nel rispetto della autonomia decisionale e gestionale di ciascuno;
- 2) condividere lo sviluppo e la diffusione di innovazione tecnologica e di processo nella gestione della fase dei controlli delle acque;
- 3) sviluppare metodologie analitiche in grado di affrontare efficacemente la problematica dei contaminanti emergenti nelle acque potabili e reflue;
- 4) valorizzare e mettere a disposizione competenze tecnico analitiche, know how e risorse anche umane altamente specializzate di cui dispongono le Parti, tra cui la gestione dei sistemi qualità secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025;
- 5) perseguire una strategia flessibile, attraverso lo sviluppo congiunto di iniziative negli ambiti della ricerca anche sfruttando le migliori pratiche e le eccellenze proprie delle Parti.

* * *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente contratto regola:

- a) lo svolgimento presso i Laboratori interaziendali dei Servizi di Analisi delle acque destinate al consumo umano nonché delle acque reflue, afferenti il Servizio idrico integrato gestito da ciascuna Parte nel rispettivo territorio di competenza, e comunque ogni altra attività di analisi che si rendesse necessaria e/o opportuna nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, attraverso i Laboratori interaziendali;
- b) la disciplina dei rapporti economici relativi ai servizi analitici e/o tecnici e di consulenza.

Art. 3. Obblighi e diritti delle Parti

1. Le Parti in particolare si obbligano, oltre al rispetto di quanto previsto dal presente contratto:

- a) a svolgere servizi analitici e/o tecnici attraverso i Laboratori interaziendali alle condizioni di seguito riportate:
 - a.1) il laboratorio Alfa eseguirà nel 2022 le analisi per CAP Holding per un numero indicativo di parametri pari a: 1634 su campioni di acque reflue e fanghi, salvo eventuali ulteriori campioni richiesti da CAP Holding;

a.2) il laboratorio Alfa eseguirà dal 2023 al 2028 le analisi per CAP Holding per un numero indicativo di parametri pari a: 11772 su campioni di acque reflue e fanghi e per un numero pari a: 43541 su campioni di acque destinate al consumo umano, salvo eventuali ulteriori campioni richiesti da CAP Holding o riprelievi; entro il termine di ogni anno solare CAP Holding comunicherà ad Alfa il numero e la tipologia dei parametri che intenderà commissionare per l'anno successivo;

a.3) il laboratorio Alfa eseguirà a suo carico il campionamento, il trasporto e la consegna dei campioni delle acque destinate al consumo umano presso il Laboratorio di analisi di Via Lainate 1200 – Caronno Pertusella;

a.4) il laboratorio Alfa eseguirà a suo carico il ritiro, il trasporto e la consegna dei campioni delle acque reflue presso il Laboratorio di analisi di Via Tasso 11 – Legnano;

a.5) tutte le analisi saranno eseguite presso i laboratori Alfa e non potranno essere appaltate in esterno; qualora per qualunque motivo le analisi non potessero essere condotte presso i laboratori di Legnano e di Caronno potranno essere unicamente eseguite presso il laboratorio di Gavirate; nel caso ne sarà data tempestiva comunicazione a CAP Holding;

b) a svolgere con correttezza, professionalità diligenza e riservatezza gli incarichi e/o progetti assegnati in piena e reciproca collaborazione e nell'interesse comune delle Parti.

Art. 4. Definizioni

1. **Laboratori Interaziendali.** Laboratorio di Legnano – via Tasso 11 e Laboratorio di Caronno Pertusella – via Lainate 1200 presso i quali vengono svolti i servizi di analisi e/o prestazioni di cui al presente contratto.
2. **Servizi/Prestazioni.** Le attività svolte dai Laboratori interaziendali a favore delle Parti nonché dei Clienti (analisi chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche, altre analisi, altri servizi quali ad esempio la consulenza in tematiche attinenti i Laboratori).
3. **Campione.** Materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità Competente.
4. **Campione residuo.** Una aliquota residua del campione, allo stato tal quale o preparato per l'effettuazione delle prove di laboratorio.
5. **Campionamento.** Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione o individuazione del campione.
6. **Trasporto.** Trasferimento dei campioni ai punti di consegna presso uno o più Laboratori interaziendali con modalità tali da garantire la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del campione.
7. **Accettazione.** La presa in carico del materiale/servizio oggetto del contratto da parte di uno dei Laboratori interaziendali.
8. **Rapporto di Prova.** Documento conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025 inviato al destinatario del servizio o ricevuto da laboratori diversi dai Laboratori interaziendali relativo ad un singolo campione o a più campioni omogenei sottoposti alla

stessa tipologia di prove, che espone i risultati delle prove eseguite e altre informazioni a esse relative.

Art. 5. Svolgimento dell'attività

1. Tenuto conto di quanto indicato in premessa e dei contenuti cogenti della normativa di settore il laboratorio incaricato deve svolgere l'attività garantendo la massima copertura con prove ACCREDITATE e l'utilizzo di metodi normati o ufficiali.
2. Il Laboratorio Alfa eseguirà le analisi secondo il piano di analisi e di campionamento richiesto dal laboratorio CAP Holding.

Art. 6. Impegni prestazionali (campionamento, ritiro, trasporto, accettazione, prove dei campioni)

1. Alfa esegue il campionamento delle acque destinate al consumo umano presso gli impianti di CAP Holding adottando le Procedure e Istruzioni fornite da CAP Holding.
2. Alfa assicura durante il trasporto la conservazione dei campioni secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.
3. Alfa assicura la conservazione dei campioni secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche dalla presa in carico fino al completamento delle analisi.
4. I campioni devono essere messi in lavorazione entro 24 ore dall'accettazione ed i risultati devono essere resi disponibili alla consultazione entro 24 ore dal termine dell'analisi;

5. Il tempo di consegna dei rapporti di prova dei campioni, ove richiesto, sarà compreso di norma in 8 giorni decorrenti dall'accettazione dei campioni.

6. Per le prove aventi carattere di urgenza potranno essere concordati tra le Parti tempi più brevi, ove tecnicamente possibile.

Art. 7. Conservazione dei campioni, dei controcampioni, dei campioni residui e dei dati grezzi

1. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, ciascun Laboratorio interaziendale incaricato acquista la proprietà dei campioni al momento della loro accettazione.

2. Quando una Parte richieda la conservazione di controcampioni, il periodo di stoccaggio deve essere preventivamente concordato tra le Parti.

3. Le registrazioni dei dati relativi alle prove sono conservate in formato digitale dal Laboratorio interaziendale che ha eseguito le prove per un periodo di almeno cinque anni dalla data di esecuzione delle prove, salvo diverse prescrizioni normative. Trascorsi tali termini, i suddetti dati potranno essere eliminati.

Art. 8. Rapporti di Prova

1. I Laboratori interazionali sono responsabili unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

2. I risultati analitici sono rappresentativi unicamente dei campioni ricevuti e analizzati dai Laboratori interazionali; tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono dunque esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati e non costituiscono pertanto ispezione e/o certificazione di prodotto.

3. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare.
4. Se i Laboratori interaziendali effettuano i campionamenti o li fanno eseguire sotto il loro controllo, nei relativi rapporti di prova sono riportate distinte e specifiche indicazioni con riguardo all'addetto che ha effettuato il campionamento, al metodo di campionamento, alle condizioni di campionamento e/o ad altre annotazioni particolari previste o richieste.
5. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati o messi a disposizione in formato elettronico con firma digitale secondo la normativa applicabile; tale documento costituisce il documento originale.
6. I Laboratori interaziendali forniscono il servizio di inserimento, trattamento, trasmissione, scaricamento e consultazione dei dati relativi ai campioni e alle prove ad essi relative per via telematica, in conformità a procedure applicabili, e forniscono il necessario supporto tecnico ed informatico per facilitare la gestione dei dati secondo tali procedure. L'utilizzo di comunicazioni e di servizi via web potrà essere regolamentato da specifiche istruzioni.
7. È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova.
8. I rapporti di prova sono archiviati in formato digitale per cinque anni o, se previsto da specifica normativa, per una durata maggiore.

Art. 9. Durata e rinnovo del contratto

1. La durata del presente Contratto decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2028 ed è prorogabile per ulteriori 6 anni.

Resta inteso tra le parti che la cessazione anticipata del contratto di rete tra CAP Holding e Alfa determinerà, ipso jure, la cessazione immediata del presente contratto fatta salva - ad ogni modo - la possibilità tra le parti di rivedere i termini contrattuali di durata e del corrispettivo del presente contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza del presente contratto le Parti non dovessero accordarsi per il suo rinnovo ciascuna Parte dovrà provvedere al pagamento all'altra Parte di ogni somma dovuta a titolo di servizio.

Art. 10. Corrispettivi del servizio - Prezziario

1. Il prezzo stabilito per l'esecuzione dei parametri di cui all'art. 3 comma a.1 è pari a
€ più IVA a norma di legge, considerando un costo indicativo a parametro pari a
il costo unitario sarà soggetto a revisione annuale.
2. Il prezzo stabilito per l'esecuzione dei parametri delle acque reflue di cui all'art. 3 comma a.2 è pari a € più IVA a norma di legge.
3. Il prezzo stabilito per l'esecuzione dei parametri delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 3 comma a.2 è pari a € più IVA a norma di legge.

Le somme sono da intendersi invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto ed eventualità; fatta salva l'ipotesi di scostamenti significativi intendendosi per tali quelli in aumento o in diminuzione in misura pari o superiore al 20%.

Cap Holding è soggetta alla scissione dei pagamenti – iva split – secondo l'art 17 ter dpr 633/72.

Art. 11. Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei parametri analizzati di cui all'art. 3 comma a.1 sarà eseguita entro il 31 gennaio 2023.
2. La fatturazione dei parametri analizzati di cui all'art. 3 comma a.2 sarà eseguita dal laboratorio Alfa con la seguente periodicità: 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre.
3. CAP Holding pagherà i corrispettivi fatturati entro 60 giorni data fattura fine mese, previo ricevimento fattura in formato elettronica da inviare tramite sdi al seguente codice destinatario: 0000000 (7 zeri); sul documento dovranno essere riportati i numeri di bdo e ricezione rilasciati dal Rup del contratto; la mancanza di tali riferimenti comporterà il rifiuto della fattura.

Referente del contratto per Cap Holding: dott. Lorenzo Barilli

Referente del contratto per Alfa: dott. Marco Massetti

Art. 12. Risoluzione

1. In caso di inadempimento di una Parte agli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto si risolve previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni.

Art. 13. Salute e Sicurezza dei Lavoratori e tutela dell'ambiente

1. I Laboratori intraziendali, nello svolgimento delle prestazioni, applicano e rispettano tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e in materia di tutela dell'ambiente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e comunque di tutta la normativa di riferimento.

Art. 14. Responsabilità

Ciascuna parte dichiara di avere in essere idonea polizza assicurativa a garanzia delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 15. Obbligo di riservatezza

1. Le Parti del presente contratto si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione ed i dati e le informazioni di cui sono venuti in possesso e/o a conoscenza relativi al contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della esecuzione del predetto contratto anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dalla stessa.

2. Le Parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne le rispettive strutture organizzative aziendali.

3. Ciascuna Parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso non consentito ed abusivo delle informazioni ricevute.

4. Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- comunicazioni o dichiarazioni autorizzate dalla Parte interessata,
- informazioni richieste da parte delle autorità competenti,
- qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio o lo diventi in futuro per opera di una terza parte, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

Art. 16. Controversie

1. Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, ivi inclusa la sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.

Art. 17. Spese e tasse

1. Le spese e tasse del presente atto sono ripartite tra le Parti in misura eguale.

Art. 18. Privacy – Riservatezza

1. Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 19. Reclami/contestazioni

1. Le Parti, fatta salva la gestione di tutte le contestazioni tra le medesime pervenute (in forma verbale o scritta), considerano impegnativi i reclami e le contestazioni ricevuti entro otto giorni dalla trasmissione / messa a disposizione del rapporto di prova e comunque si attengono alle relative procedure e disposizioni aziendali.

Art. 20. Comunicazioni

1. Ai fini del presente contratto le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate in forma scritta, via e-mail, pec - ai seguenti indirizzi:

Cap Holding: capholding@legalmail – lorenzo.barilli@gruppocap.it

Alfa: pec@pec.alfavarese.it - marco.masseti@alfavarese.it

Le eventuali modifiche che dovessero subire i suddetti indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicate tra le Parti.

Art. 21. Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano - Gallarate, la data corrisponde a quella dell'ultima sottoscrizione digitale

CAP Holding spa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Dott. Alessandro Russo

Alfa Srl

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa